

Cuneo, lì 12 Aprile 2024

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 15/24/FISC

RECUPERO IVA PER PROCEDURE CONCORDATARIE APERTE/CHIUSE NEL 2023: SEGNALAZIONE ALLO STUDIO ENTRO IL 17 APRILE 2024

Il decreto legge “Sostegni bis” del 2021 ha previsto che in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di clienti coinvolti in **procedure concorsuali** (fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione di debiti), risulta **possibile emettere le note di accredito ai fini Iva** per il **recupero dell'imposta** versata allo Stato in sede di emissione della fattura originaria, **fin dall'apertura della procedura**, senza dover attendere la conclusione della stessa.

Le nuove regole si applicano nel caso in cui il debitore è stato assoggettato alla **procedura concorsuale successivamente al 26.05.2021** (data di entrata in vigore del Decreto).

Il riferimento all'infruttuosità delle procedure è stato mantenuto per l'ipotesi di mancato pagamento per **procedure esecutive individuali (non concorsuali)**, per cui in tali casi è necessario **attendere la conclusione infruttuosa** della procedura per avere diritto al recupero dell'Iva.

Per le procedure concorsuali avviate **prima del 26 maggio 2021**, il recupero dell'IVA è possibile **solo** nel periodo di imposta in cui viene riscontrata **l'infruttuosità** (alla chiusura della procedura). Per le procedure concorsuali **avviate dopo il 26 maggio 2021**, la variazione IVA può aver luogo al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta in cui la procedura viene **avviata**.



Per tali ragioni, ricordiamo che è Vostra cura comunicare al nostro Studio entro il 17 aprile p.v. eventuali situazioni di crediti in essere nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali avviate nel corso del 2023 oppure concluse nel corso del 2023 .